



**PROCURAGENERALE della
Corte di Cassazione**

Richieste del Procuratore generale (art. 611 c.p.p.)

N.R.G. - 9295/2020

Il Sostituto Procuratore Generale

Visti gli atti del ricorso proposto da: X, X1, X2 e X3 avverso:

decreto Corte appello di Roma in data 10/10/2019 in materia di misure di prevenzione reali e personali; premesso:

- ☐ che la trattazione del ricorso era stata fissata all'udienza camerale non partecipata del 12 novembre 2020, in vista della quale erano già state formulate conclusioni scritte depositate il 21 ottobre 2020;
- ☐ che l'udienza camerale è stata rinviata al 17 febbraio 2021;
- ☐ che le conclusioni precedentemente formulate vengono di seguito riproposte e trasmesse con le nuove modalità telematiche concordate nelle more tra gli uffici;

OSSERVA

I. I ricorsi proposti dai terzi interessati nella parte in cui censurano la conferma della pericolosità sociale (motivo 1 del ricorso di X1 ; motivi 1, 2 (prima parte), 3 e 4 dei ricorsi di X2 e di X3) sono inammissibili.

Come osserva Sez. VI, n. 7469/2020, Rv. 278454 – 03 (conforme Sez. 2, n. 31549/2019, Rv. 277225 – 04), «secondo un assunto giurisprudenziale, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del

14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608). Secondo altra più consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità di orientamento opposto all'assunto indicato, quanto alla posizione del proposto, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse se si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è, invece, ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, allegghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta ed altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario ed altro, Rv. 265767; Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232)».

Per l'esame del profilo della pericolosità vanno quindi considerate solo le censure dei due ricorsi proposti da X.

II. A tal fine, sembra utile individuare la “*ratio decidendi*” del provvedimento impugnato distinguendo, in ordine logico, le fonti probatorie cui ha fatto ricorso la Corte di appello e le valutazioni tratte per giustificare l'appartenenza del proposto alla categoria dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 del Dlgs n. 159/2011.

Quanto alla individuazione degli elementi di prova su cui si fonda il giudizio di pericolosità della Corte di appello afferma:

1. il sequestro preventivo in data 22.6.2016 costituisce una idonea fonte di conoscenza della commissione, nel periodo 2010-2012, del reato di cui all'art. 4 del Dlgs n. 74/2000 (incluso il superamento delle relative soglie di punibilità) in quanto, «*pur non trattandosi di accertamento all'esito di un dibattimento penale, tantomeno rivestito del carattere del giudicato, esso tuttavia promana da un organo giudicante terzo ed imparziale che ha potuto vagliare tutto il patrimonio fattuale accertato dagli organi inquirenti, valutandolo in termini di concreto quadro indiziario. L'ampia motivazione resa dal giudice al riguardo dà atto in un insieme di evidenze oggettive idonee non solo a sostenere un quadro indiziario ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, ma anche a comporre uno strutturato e coerente sistema probatorio idoneo a dare per certi, in questa sede, i fatti rappresentati*»;

2. la contabilità in nero rinvenuta dalla Guardia di Finanza e di cui si dà atto nella nota informativa del 26.10.2016, depositata in atti, costituisce valido patrimonio di conoscenza diretta per il Collegio dei dati in essa contenuti;

3. non rileva che tale contabilità in nero non sia allegata all'informativa della Guardia di Finanza, la quale è utilizzabile anche laddove si riferisce dei riscontri ottenuti nel corso degli accertamenti eseguiti, trattandosi del compendio riassuntivo curato dal medesimo Comando che ha eseguito le indagini e non vi è alcuna necessità di verificare anche gli atti relativi alle specifiche attività eseguite, in esso richiamate;
4. un'ulteriore evidenza probatoria, contenuta nell'informativa del 22 dicembre 2012, è data dal fatto che il X, in occasione del rinvenimento dei prospetti contabili, ha dichiarato agli operanti che quelli da loro rinvenuti erano stati da lui "personalmente redatti". Per tale dichiarazione il limite posto dall'art. 350, comma 7, c.p.p. non opera, in applicazione dei principi in tema di procedimento allo stato degli atti delineato per il giudizio abbreviato e considerato che non è stato messo in discussione l'aspetto sostanziale della rispondenza al vero di quanto verbalizzato;
5. non è necessario valorizzare altre fonti di conoscenza, in presenza della evidente capacità dimostrativa di quelle sin qui enunciate. In particolare, non rileva il contenuto delle intercettazioni del X da cui risulterebbe, secondo le difese, che lo stesso aveva ommesso di dichiarare i redditi al Fisco per la necessità di pagare i dipendenti.

Quanto all'appartenenza alla categoria dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 del Dlgs n. 159/2011 la Corte di appello afferma che:

- a. l'accumulo derivato dalle omissioni accertate ha consentito al proposto di integrare il proprio patrimonio familiare al quale lui ed i suoi familiari hanno attinto per mantenere un adeguato tenore di vita;
- b. il fatto che egli abbia speso le proprie personali competenze e la struttura aziendale da lui stesso creata consente di prevedere che in futuro simili scelte possano essere commesse; c. non ostono a tale convincimento:

c.1. la circostanza che, dopo il 2012, non sia stata registrata o accertata alcuna analoga iniziativa delittuosa, posto che la spregiudicatezza con la quale il X ha attivato il sistema di evasione fiscale, se valutata unitamente ai suoi trascorsi giudiziari penali, legittima la prognosi sfavorevole, in presenza di un'esperienza personale che ha dato più volte testimonianza di ricorrere al delitto per conseguire accumulazione economica;

c.2 il fatto che l'accumulazione patrimoniale sia intervenuta non già a mezzo di un'attività fraudolenta, ma attraverso una omessa contabilizzazione dei proventi derivati da un'attività lecita, in quanto va dato rilievo al risultato conseguito a seguito dell'omessa dichiarazione, ossia al risparmio patrimoniale derivato dall'omesso versamento dei tributi, che ha contribuito in

maniera rilevante ad integrare il patrimonio familiare del proposto così consentendogli un significativo incremento del proprio tenore di vita.

Viene poi esclusa la rilevanza della adesione (parziale) all'accertamento, ritenuta dalla Corte di appello del tutto ininfluyente, sia a favore che a sfavore del proposto, in quanto la sua scelta di definizione non ha fatto venire meno, sotto il profilo storico/oggettivo, la consistenza delle condotte di evasione fiscale.

III. La ricostruzione delle articolate ragioni della decisione consente di esaminare le censure proposte dai due ricorsi presentati nell'interesse di X in punto di pericolosità sociale (motivi 1 e 2 ricorso a firma Avv. Placanica; motivo 1 a firma Avv. Salemi) secondo lo stesso ordine logico che precede.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il sequestro preventivo quale fonte di conoscenza della commissione, nel periodo 2010-2012, del reato di cui all'art. 4 del Dlgs n. 74/2000, deve ritenersi infondata la tesi secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 avrebbe avallato il principio che l'affermazione della pericolosità generica ai sensi della lettera b) dell'art. 1 del D.lgs. n. 159/2011 presuppone necessariamente una sentenza di condanna, oppure una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto.

Vero è che tale sentenza, al punto 11 della motivazione, cita la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato tale principio, ma tale citazione è inclusa in un più ampio contesto ricognitivo del quadro giurisprudenziale in materia, come si evince dal rilievo, in un passo immediatamente precedente, che la giurisprudenza della Cassazione muove dal presupposto che *"il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione"* (Cass., n. 43826 del 2018), *pur precisando che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del D.lgs. n. 159 del 2011 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di "indiziati"* (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017)". Tale soluzione, del resto, è avallata dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, Sez. V, n. 32461/2019, che ha richiamato tale passo per respingere analoga censura e Sez. VI, n. 20557/2020, secondo cui la decisione costituzionale *"esprime una sostanziale constatazione del significato vivente"* della disposizione normativa, *"al quale conferisce un autorevolissimo avallo"*, riconoscendo *"che l'interpretazione c.d. tassativizzante espressa dalla giurisprudenza anteriormente e successivamente alla sentenza De Tommaso consente di individuare nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b), la base legale sufficientemente determinata per*

giustificare - sotto il profilo convenzionale e costituzionale - la compressione di diritti fondamentali da parte della autorità pubblica”) e non è contrastata da quell’orientamento che riconduce la sentenza n. 24 cit. al paradigma delle sentenze interpretative di rigetto (*ex plurimis*, Sez. I, n. 13037/2020, Sez. II, n. 46726/2019 e n. 27263/2019) il quale concordemente individua il fondamento della decisione nella composizione del contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme costituzionali, indicando a tal fine “*il percorso interpretativo idoneo ad evitare la illegittimità della norma, valorizzando i numerosi arresti già formulati da questa corte di legittimità, che ha attribuito alla norma in questione un connotato di maggiore tassatività garantendo la predeterminazione legale dei tipi di comportamento assunti a presupposto delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali*” (sent. ult. cit.).

Riguardo alla contabilità in nero rinvenuta dalla Guardia di Finanza ed alla sua omessa allegazione all’informativa della Guardia di Finanza che ne ha solo riportato i contenuti, si tratta di documenti e la difformità tra quanto riferito nell’informativa ed il contenuto dello scritto richiamato non risulta dedotta.

Quanto poi alla inutilizzabilità della dichiarazione, resa da X agli operanti in occasione del rinvenimento dei prospetti contabili, secondo cui tali documenti erano stati da lui "personalmente redatti", la stessa Corte di appello riconosce l’astratta configurabilità dell’inutilizzabilità di cui all'art. 350, comma 7, c.p.p. e la esclude in concreto applicando analogicamente i principi in tema di procedimento allo stato degli atti delineato per il giudizio abbreviato, aggiungendo che non è stato messo in discussione l'aspetto sostanziale della rispondenza al vero di quanto verbalizzato. La critica alla prima parte del ragionamento appare fondata sulla base dei principi affermati da Sez. Un., n. 13426/2010, circa gli effetti della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, anche nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la giustificazione di tale affermazione con il fatto che la prova illegale è stata assunta in violazione delle regole poste a garanzia della segretezza e della libertà delle comunicazioni, costituzionalmente presidiata e cioè della libertà dei cittadini (art. 15 Cost.), vale anche nel caso di dichiarazioni acquisite in violazione del diritto di difesa, non potendosi richiamare i principi del rito abbreviato al quale l’interessato accede secondo una sua libera scelta, assente nel procedimento di prevenzione.

Tuttavia, la mancanza di espressa censura della seconda parte del ragionamento (mancata messa in discussione della rispondenza al vero di quanto verbalizzato) e, soprattutto, l’omesso ricorso alla c.d. prova di resistenza, non essendo la dichiarazione l’unica prova alla base della decisione (la quale infatti la definisce come “*ulteriore*”), rendono nel complesso la censura inammissibile (cfr. Sez. 2, n. 30271/2017: «*il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione,*

ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poiché non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso»).

Circa, infine, la ritenuta non necessarietà del ricorso ad altre fonti di conoscenza, ed in particolare al contenuto delle intercettazioni, va tenuto presente che dalle stesse emerge al più la scelta di pagare i lavoratori piuttosto che le imposte, condotta (peraltro genericamente evocata, senza neppure allegare situazioni di crisi di liquidità conclamate ed insuperabili anche con mezzi propri) che, per costante giurisprudenza, non può essere scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., anche in presenza di una situazione di difficoltà economica, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (*ex plurimis*, Sez. III, n. 36421/2019).

L'irrelevanza ai fini penale della scelta di non versare le imposte per pagare i dipendenti e la genericità con cui tale condotta viene invocata, escludono poi che la stessa possa incidere sul giudizio di pericolosità.

Per quanto riguarda l'inquadramento nella categoria dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 del Dlgs n. 159/2011, va preliminarmente affermata l'idoneità del reato di cui all'art. 4 del Dlgs n. 74/2000 a consentire una accumulazione patrimoniale suscettibile di produrre proventi illeciti in grado di consentire di vivere abitualmente, anche in parte con i proventi di attività delittuosa, in quanto, in conseguenza dell'infedeltà dichiarativa, il reato genera un profitto, coincidente con il risparmio di imposta, oltre interessi e sanzioni.

La questione che viene posta con il richiamo di Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro e altro nella parte in cui afferma che il reato previsto dall'art. 4 «*contempla la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, che vuol dire che il reddito prodotto dall'autore del reato è e rimane di origine lecita, mentre è l'autoliquidazione delle imposte ad essere infedele; tale figura di illecito penale pone, quindi, la necessità di focalizzare l'attenzione su temi molto rilevanti quali i rapporti intercorrenti tra frazione lecita del patrimonio e importo dell'imposta evasa e l'incidenza dei meccanismi conciliativi con l'amministrazione fiscale, che finiscono inevitabilmente per scalfire la solidità dell'argomento della confusione tra patrimonio lecito ed incrementi di origine illecita*» attiene al diverso tema della formulazione del giudizio di sproporzione e della conseguente individuazione dei beni confiscabili, ma non rileva ai fini del giudizio di pericolosità.

In linea di principio, è corretta l'affermazione secondo cui l'accumulo derivato dalle omissioni accertate nel periodo 2010-2012 ha consentito al proposto di integrare il proprio patrimonio familiare al quale lui ed i suoi familiari hanno attinto per mantenere un adeguato tenore di vita, trattandosi di soluzione giustificata dalla durata triennale dell'evasione penalmente rilevante (dato sintomatico della abitualità) e dal reimpiego delle somme nello stesso periodo ed in quello successivo (dato sintomatico dell'utilizzo delle somme); né il ricorrente ha dedotto di aver accantonato il profitto dei reati e di non averne fatto alcun utilizzo.

Altro tema è quello della quantificazione delle risorse illecitamente accumulate che hanno consentito al proposto di vivere abitualmente, anche in parte con i proventi di attività delittuosa, nonché del loro utilizzo e reimpiego (*infra*).

Quanto infine alla dedotta rilevanza dell'adesione (parziale) all'accertamento, rilevato che si tratta di richiamo ad ampio spettro, occorre tenere presenti i diversi profili di potenziale interferenza della procedura sull'applicazione della misura di prevenzione. In particolare:

- va negata qualsiasi interferenza sulla configurabilità del reato (presupposto della pericolosità sociale), in quanto l'accertamento con adesione non costituisce causa di non punibilità, ma al più rileva nella determinazione del profitto confiscabile in base al comma secondo dell'art.12bis del D.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal D.lgs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario;
- l'accertamento con adesione non attenua poi la pericolosità sociale del proposto, trattandosi di scelta non spontanea, quale il c.d. ravvedimento operoso, ma di mera convenienza a fronte della verifica di violazioni tributarie da parte dell'Agenzia delle entrate;
- come già anticipato, invece, il ricorso a tale procedura conciliativa può incidere sul giudizio di sproporzione e sulla conseguente individuazione dei beni confiscabili, ma non rileva ai fini del giudizio di pericolosità. Pertinente al riguardo è il richiamo a Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro e altro nella parte in cui afferma che il reato previsto dall'art. 4 *«contempla la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, che vuol dire che il reddito prodotto dall'autore del reato è e rimane di origine lecita, mentre è l'autoliquidazione delle imposte ad essere infedele; tale figura di illecito penale pone, quindi, la necessità di focalizzare l'attenzione su temi molto rilevanti quali i rapporti intercorrenti tra frazione lecita del patrimonio e importo dell'imposta evasa e l'incidenza dei meccanismi conciliativi con l'amministrazione fiscale, che finiscono inevitabilmente per scalfire la solidità dell'argomento della confusione tra patrimonio lecito ed incrementi di origine illecita»*.

IV. Tale incidenza non è stata verificata dal giudice “a quo” nonostante la regolarizzazione in sede tributaria incida sulla valutazione delle risorse reddituali da esaminare ai fini della formulazione del giudizio di sproporzione.

Inoltre, esaminando congiuntamente i ricorsi di X (motivo 3 ricorso a firma Avv. Placanica; motivo 2 a firma Avv. Salemi), di X1 (motivo 1), di X2 e di X3 (per entrambi motivo 2, seconda parte), nella parte in cui censurano le statuizioni in tema di confisca, si osserva che:

- il reato in base al quale è stata affermata la pericolosità sociale riguarda una dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, con la conseguenza che, essendo il reddito prodotto dall'autore del reato di origine lecita, mentre è l'autoliquidazione delle imposte ad essere infedele, si pone la necessità di focalizzare l'attenzione sui rapporti intercorrenti tra frazione lecita del patrimonio e importo dell'imposta evasa (Cass. n. 53003/2017, cit.);
- solo dopo aver selezionato tale frazione lecita del patrimonio, anche considerando, come detto, l'incidenza dei meccanismi conciliativi con l'amministrazione fiscale, è possibile formulare una argomentata valutazione sulla sproporzione tra reddito lecito e valore dei beni acquistati;
- la conclusione di tale procedimento valutativo può anche essere nel senso della confusione tra patrimonio lecito ed incrementi di origine illecita, ma al riguardo occorre una motivazione specifica sulla impossibilità di operare la predetta distinzione, in quanto *“può disporsi la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione”*: Sez. 6, n. 49750/2019);
- nel caso di specie tale motivazione manca (il punto della decisione a pag. 37 che ritiene confiscabile ogni significativo incremento patrimoniale intervenuto nel corso, o dopo il triennio 2010/2011/2012, in assenza di redditualità ufficiali concretamente idonee a sostenerlo recita infatti: *“l'entità rilevante dell'accumulazione derivata dall'omissione tributaria ha determinato un notevole afflusso di elementi attivi nel patrimonio del X e delle stesse società del gruppo a seguito del loro reimpiego, determinando così una confusione tra elementi di provenienza lecita ed elementi di provenienza illecita”*);

□ è del pari mancante la motivazione sulla diretta riconducibilità degli acquisti avvenuti dopo il periodo di pericolosità sociale (anni 2010/2011/2012) al reimpiego di somme costituenti reddito illecito conseguito nel periodo di pericolosità sociale.

P.Q.M.

chiede alla Corte di Cassazione l'annullamento con rinvio, con le pronunce consequenziali. Roma,
8 gennaio 2012

Il sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani